

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

**Camera dei Deputati
Commissione VIII**

Audizione ANCE sul Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

17 marzo 2010

Premessa

Il Decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009, successivamente modificato ed integrato con il Decreto del Ministro dell'ambiente del 15 febbraio 2010, ha introdotto un sistema di tracciabilità per la gestione dei rifiuti fondato su tecnologie informatiche, satellitari attraverso cui sostituire gran parte dell'attuale procedura di tipo cartaceo.

In linea generale il SISTRI evidenzia un'origine mirata alla produzione di rifiuti da parte di strutture fisse quali stabilimenti ecc. e cioè di soggetti che hanno caratteristiche assai diverse rispetto ai cantieri delle imprese edili e cioè strutture comunque temporanee destinate ad operare nel breve-medio termine (es. nell'edilizia privata 3 anni pari alla validità del titolo abilitativo edilizio).

Le finalità del nuovo meccanismo, identificato con l'acronimo **SISTRI**, sono senza dubbio condivisibili non solo per le finalità di lotta ai sistemi di smaltimento illegali appannaggio della criminalità, ma anche per tutelare gli imprenditori che operano nel rispetto delle norme.

Ulteriore importante obiettivo che il SISTRI si prefigge è il passaggio da un sistema di gestione cartaceo ad uno più snello basato su procedure informatiche con costi teoricamente inferiori rispetto a quelli sino ad oggi registrati.

Tutto ciò con una tempistica rapida vista la presentazione delle richieste di adesione e l'operatività del sistema.

Nello stesso tempo però gli operatori per poco meno di otto mesi (sino ad agosto) dovranno effettuare la gestione dei rifiuti secondo la tradizionale gestione cartacea con il risultato quindi non di una semplificazione, ma di un regime che comunque creerà certamente altri problemi.

A ciò si aggiunga che il SISTRI, destinato a divenire operativo per una prima fascia di utenti dal prossimo luglio, è ancora carente per alcuni importanti aspetti e che non possono essere risolti neanche tramite lo sportello informatico appositamente istituito dal SISTRI. Basti pensare alla indeterminatezza del sistema sanzionatorio per le violazioni alle nuove disposizioni, ovvero alla mancata definizione di altri aspetti attuativi quali ad esempio i rapporti con gli operatori telefonici per la gestione delle SIM Card da installare sugli apparati veicolari.

Le questioni aperte

1. entrata in vigore

Proprio per evitare il passaggio di regime in corso di anno (con necessità di adeguare le attrezzature degli uffici e degli impianti di produzione, addestrare il personale che spesso per il primo livello di gestione può avere livelli di scolarità minimi o anche non essere di madrelingua italiana) sarebbe stato certamente necessario disporre di un **maggiore spazio temporale ed ipotizzare l'entrata a regime del SISTRI a partire dal 1 gennaio 2011.**

Questo termine avrebbe consentito per altro agli operatori che debbono aderire al SISTRI di acquisire maggiori certezze visti i numerosi aspetti controversi del decreto 17 dicembre 2009 alcuni dei quali successivamente modificati con il decreto 15 febbraio 2010.

2. costi

L'auspicata riduzione dei costi amministrativi e finanziari nella gestione dei rifiuti non sembra essere certa. Infatti per alcune categorie di operatori ed in particolare per i trasportatori i costi sono destinati a crescere (basti pensare al costo dell'installazione del black – box su ogni veicolo) e **saranno senza ombra di dubbio “scaricati” sui produttori dei rifiuti (le imprese) che vedranno così immediatamente crescere gli oneri a loro carico.**

Questi aumenti avranno un'incidenza in proporzione maggiore per coloro che producono “rifiuti poveri” quali gli inerti pericolosi provenienti da attività di bonifica e quindi il settore delle costruzioni.

Tra l'altro appare di difficile comprensione la scelta di prevedere, per chi ha un numero di veicoli superiore a due, il costo crescente degli apparati (per i primi due 100€ cad. e dal terzo in poi 150€ cad. oltre alle spese di installazione e quelle per la SIM Card). La logica avrebbe dovuto essere inversa e cioè con costi a decrescere per i parchi veicolari di maggiori dimensioni.

3. cantieri con durata inferiore a sei mesi

L'art. 6 comma 6 del decreto 17 dicembre 2009 prevede un regime semplificato per i cantieri con durata < 6 mesi qualora non ci siano le condizioni per l'utilizzo delle tecnologie SISTRI. Premesso che la questione riguarda solo la produzione di rifiuti pericolosi sarebbe opportuno fornire una migliore specificazione della fattispecie soprattutto in considerazione che in alcuni casi la durata amministrativa del cantiere è sicuramente > 6 mesi, ma le lavorazioni che vi si svolgono e che producono rifiuti pericolosi hanno una durata inferiore.

In sostanza il riferimento deve essere quello alla durata del lavoro prevista contrattualmente. In tal modo si eviterebbe la necessità, soprattutto per le imprese specialistiche, di aprire e chiudere posizioni SISTRI per unità locali che hanno una brevissima durata (ad esempio la rimozione di manufatti in cemento amianto può avvenire in breve tempo mentre la durata amministrativa del cantiere è > 6 mesi) con tutti relativi aggravii di adempimenti amministrativi.

4. numero dei dipendenti

Ai fini dell'iscrizione al SISTRI e quindi per il pagamento del relativo contributo il decreto fa riferimento agli addetti impiegati nell'anno precedente. In particolare per il settore delle costruzioni, in recessione da vari mesi o comunque con forti oscillazioni di addetti nei singoli cantieri, questo parametro può essere penalizzante e quindi sarebbe opportuno fare riferimento agli addetti effettivamente impiegati all'atto della presentazione della domanda.

5. impianti mobili

Nel settore delle costruzioni, per alcune tipologie di interventi di grandi dimensioni, è diffusa la prassi di avviare le operazioni di recupero direttamente nel cantiere tramite apposite campagne con impianti mobili gestiti da società specializzate. **Proprio in considerazione della tipologia degli impianti, che sono per definizione mobili e quindi destinati ad operare nel sito per un periodo predeterminato, la loro gestione deve poter essere svolta direttamente dall'unità produttiva senza**

necessità di iscrizione dell'impianto come unità locale. Tutto ciò al fine di evitare innumerevoli aperture e chiusure di posizioni SISTRI per le unità locali con i relativi oneri amministrativi.

Proposta per il settore delle costruzioni

La specificità del settore delle costruzioni caratterizzato da condizioni operative che spesso non prevedono l'installazione di strutture logistiche amministrative stabili si propone che la disposizione sui cantieri con durata > 6 mesi possa essere sostituita con una più ampia che tenga conto delle indicazioni della circolare del Ministero dell'industria 22 gennaio 1990 n. 3202 che al punto 12.1, relativo alla definizione di unità locali, prevede l'obbligo di denuncia alla CCIA nel caso in cui esista un ufficio amministrativo e/o ufficio vendite o simile. Sono invece escluse dalla denuncia quelle in cui si svolge solamente e temporaneamente il lavoro di costruzione, installazione ecc.

Pertanto ove non ricorrano queste condizioni la gestione dei rifiuti pericolosi prodotti dal cantiere dovrà essere ammessa tramite l'unità produttiva e cioè dalla sede centrale dell'impresa con indubbie economie in termini gestionali.